



COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n. **7**
In data **27/01/2025**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SERGNANO E L'ASSOCIAZIONE A.N.A.I. SEZ DI CREMA PROTEZIONE CIVILE "LO SPARVIERE" ODV, PER GLI ANNI 2025, 2026 E 2027.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 17:30 convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Giunta Palazzo Comunale si è riunita la Giunta

Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
GIROLETTI MAURO	SINDACO	S
VITTONI GIUSEPPE	VICESINDACO	S
BASCO PAOLA	ASSESSORE	S
BENELLI GIORGIO AGOSTINO	ASSESSORE	N
LANDENA EMANUELA	ASSESSORE	S
<i>Presenti in sede n. 4 Presenti da remoto n. 0 Assenti n. 1</i>		

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gregoli Marco in modalità videoconferenza.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n°49 del 19.12.2024 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) - Periodo 2025.2027 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000). Nota di aggiornamento - Approvazione" esecutiva ai sensi di legge;
- ✓ la Deliberazione di Consiglio Comunale n°56 del 19.12.2024 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2025.2027" esecutiva ai sensi di legge;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n°1 del 20.01.2025 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) – Anno 2025 – Parte finanziaria" esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO CHE questa Amministrazione Comunale con:

- delibera di Consiglio Comunale n.36 del 27.07.2019 ha approvato la Convenzione tra il Comune di Sergnano e il gruppo di protezione civile "Lo sparviere" per l'esercizio della funzione di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per gli anni 2019, 2020 e 2021, con scadenza al 31.12.2021;
- delibera di Consiglio Comunale n.6 del 24.03.2022 ha approvato la Convenzione tra il Comune di Sergnano e il gruppo di protezione civile "lo Sparviere" per l'esercizio della funzione di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per gli anni 2022, 2023 e 2024, con scadenza al 31.12.2024;

CONSIDERATO che si ritiene indispensabile procedere all'approvazione di una nuova Convenzione per i servizi di protezione civile, con l'Associazione intercomunale "Lo Sparviere", con decorrenza dall'anno 2025, in particolare l'Associazione si impegna con il Comune a prestare la propria collaborazione nelle attività mirate a:

1. previsione e prevenzione di quei fenomeni calamitosi che potrebbero interessare il territorio del COMUNE;
2. prestazione dei prioritari interventi tecnici e di assistenza alla popolazione in occasione di fenomeni calamitosi naturali o dovuti alla mano dell'uomo;
3. interventi di ripristino ambientale, pulizia delle sponde dei corsi d'acqua che scorrono nel territorio del COMUNE nei casi risultino pericolosamente ostruiti da impedire un deflusso corretto delle acque;
4. supporto tecnico alla redazione e/o all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile del COMUNE;

VISTA la bozza di convenzione predisposta dall'Associazione "Lo Sparviere" ed allegata al presente atto valida per un periodo di 3 anni (fino al 31.12.2027);

DATO ATTO che il Gruppo "Lo Sparviere" si offre quale struttura di supporto tecnico alle attività istituzionali dell'Ente per la pubblica incolumità, la pubblica assistenza e la tutela dell'ambiente naturale ed urbano;

CONSIDERATO che il Gruppo effettua i relativi interventi utilizzando mezzi propri e quelli eventualmente messi a disposizione dal Comune;

VISTO l'art.4 della proposta di convenzione che prevede il versamento di un contributo annuo calcolato nel modo seguente: € 516,00 (fisso) + (€ 0,62 x 3470 n. abitanti = 2.151,40, riguardante le spese di funzionamento, gestione e mantenimento dei requisiti del Gruppo stesso = € 2.667,40), + (€ 0,18 x 3470 n. abitanti a titolo di Fondo Spese Impreviste = € 624,60) e pertanto pari ad **€ 3.292,00.-** onnicomprensivi per l'anno 2025, calcolati sulla base di una popolazione residente al 31.12.2024 pari a 3470;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i; (T.U.E.L.);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n°267 (T.U.E.L.);

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese:

DELIBERA

- 1) **DI RECEPIRE** quanto indicato in premessa che diventa parte integrante e fondamentale del presente provvedimento;

- 2) **DI APPROVARE** la convenzione predisposta dall'Associazione "Lo Sparviere", allegata al presente atto per un periodo di 3 anni (fino al 31.12.2027);
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Associazione "Lo Sparviere" con sede in Via Roma n.16 a Ricengo (CR);
- 4) **DI INCARICARE** il Sindaco per la sottoscrizione della convenzione;
- 5) **DI DEMANDARE** a successivo atto amministrativo l'effettuazione dell'operazione contabile, per l'assunzione dell'impegno e successiva relativa liquidazione della spesa, che trova debito riferimento negli stanziamenti PEG 2025 assegnati in sede di Bilancio Previsionale 2025 - 2027 al Responsabile dei Servizi (Tecnico), a seguito della firma della Convenzione ed all'avvio del Servizio.
- 6) **DI DEMANDARE** al Servizio Economico Finanziario ed al Servizio Tecnico i successivi adempimenti di competenza.

Successivamente, la Giunta, valutata l'urgenza di provvedere in merito allo scopo di rendere efficace sin da subito, il presente atto, con ulteriore separata votazione all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.).

CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI **SERGNANO**
E L'ASSOCIAZIONE A.N.A.I. SEZ. DI CREMA PROTEZIONE CIVILE LO SPARVIERE ODV
ANNI 2025/2026/2027

PREMESSA

Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

- riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia;
- ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale;

Visto l'articolo 12 del Decreto Legislativo nr. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile" dispone che i comuni devono assicurare un'adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali, riesca a prestare i primi interventi di soccorso;

Vista la Legge regionale 27/2021. Articolo 7 , punto 2) I comuni, in forma singola o associata, in conformità all'articolo 12 del Codice e nel rispetto degli indirizzi nazionali, ove previsti, provvedono:

lettera i) alla predisposizione di misure idonee a favorire la costituzione, lo sviluppo e l'impiego, sul proprio territorio, del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

Vista l'iscrizione dell'A.N.A.I. sez. di Crema Protezione civile ODV all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso la Regione Lombardia:

- Registro Regionale del Volontariato con decreto Provinciale N° **272 del 3 Dicembre. 2008, Prot. 156120 del 3 Dicembre 2008, SEZ. D** (protezione civile);
- nell'albo Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile con **PROT. N° DPC/VRE/40834 del 18 Giugno 2009.**

Visto in particolare l'art. 8 della citata Legge Reg.le che sancisce la facoltà degli Enti pubblici di stipulare con le associazioni iscritte presso il Registro di cui sopra, apposite convenzioni per "attività integrative o di supporto ai servizi pubblici";

Visto l'art. 2 dell'Atto Costitutivo del Gruppo che definisce la natura e gli scopi del sodalizio;

Visto il Decreto Legislativo n° 267 / 18.08.2000;

Nell'anno duemila_____, addì_____del mese di _____
in _____, presso la sede del COMUNE

FRA

- **COMUNE DI SERGNANO** , che in seguito sarà denominato “COMUNE”, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Mauro Giroletti nato a Crema il 26.01.1982.
- L’associazione A.N.A.I. sez. di Crema protezione civile Lo Sparviere ODV, che in seguito sarà denominato più brevemente “**Lo Sparviere**”, rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Mussi Giovanni Angelo nato a Treviglio il 23.02.1983, di nazionalità italiana, nominato per la carica, presso Lo Sparviere con sede legale in via Roma 16, Ricengo (CR), 26010

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1- Obiettivi della convenzione

Il COMUNE tutela e favorisce lo sviluppo dell’associazione Lo Sparviere, come una delle espressioni del Volontariato territoriale e/o Provinciale.

A tale scopo il COMUNE agevola ogni attività addestrativa o promozionale dell’associazione “Lo Sparviere” sul territorio del COMUNE assicurando, in caso di necessità, la disponibilità delle strutture e delle aree pubbliche.

Lo Sparviere opera come organo dotato di una propria personalità giuridica e quindi di autonomia gestionale ed economica rispetto al COMUNE.

Lo Sparviere si offre quale struttura di supporto tecnico alle attività istituzionali dell’Ente per la pubblica incolumità, la pubblica assistenza e la tutela dell’ambiente (sia naturale che urbano).

Nel contesto della presente convenzione, l’individuazione degli obbiettivi a breve termine e dei diretti beneficiari degli interventi dell’associazione sono decisi dal Sindaco o dall’Assessore delegato.

L’associazione effettua i relativi interventi utilizzando mezzi propri e quelli eventualmente messi a disposizione dal COMUNE, per i quali è comunque necessaria autorizzazione scritta del Sindaco del COMUNE o all’Assessore delegato.

ARTICOLO 2 – Coordinatore e volontari

Il coordinamento degli interventi tecnico-operativi compete al Coordinatore dell’associazione appositamente designato secondo le procedure statutarie.

Il Presidente dell’Associazione comunica annualmente il nominativo del Coordinatore al Sindaco del COMUNE o all’Assessore delegato.

Il Coordinatore ha la responsabilità tecnica degli interventi operati dai singoli volontari.

L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono in possesso delle cognizioni adeguate allo svolgimento delle prestazioni e concorda con il Referente del COMUNE le modalità di utilizzo dei volontari in funzione delle necessità.

Durante gli interventi i soci volontari dell’associazione “Lo Sparviere” utilizzeranno i propri distintivi di riconoscimento.

L’associazione assume direttamente l’onore economico della copertura assicurativa di ciascun volontario sia per danni a sé stessi (ed ai propri mezzi), sia per i danni prodotti a terzi in caso di attività.

Il COMUNE si accerta della predetta copertura assicurativa.

L’Associazione “Lo Sparviere” nel momento in cui la presente convenzione diverrà operativa, fornirà un apposito elenco di nominativi dei volontari impegnati nelle attività, impegnandosi ad aggiornarlo tempestivamente qualora intervengano modifiche dello stesso.

A tal fine, l'Associazione "Lo Sparviere" indica il sig. GIOVANNI ANGELO MUSSI quale Responsabile Operativo dei volontari e Presidente.

ARTICOLO 3-Relazione annuale attività

L'Associazione "Lo Sparviere" presenterà al Sindaco del COMUNE una relazione consuntiva annuale dell'attività svolta ed ottempererà alle disposizioni che il COMUNE riterrà di emanare.

ARTICOLO 4-Copertura economica

Il COMUNE, riconosce un contributo annuo di

€ 516,00 + **0,62 €cent x NUMERO ABITANTE**

(riguardante le spese di funzionamento, gestione e mantenimento dei requisiti dell'associazione stessa) + **0,18 €cent x NUMERO ABITANTE a titolo di Fondo Spese Impreviste**

(tale quota NON verrà utilizzata per la gestione ordinaria dell'associazione; inoltre verrà depositato in conto corrente apposito e rendicontato a voi tutti gli anni)

e si **IMPEGNA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI DAL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.**

Le spese affrontate dall'associazione durante lo svolgimento delle attività previste all'art.6, dovranno essere rendicontate e sottoposte per avvallo al Sindaco o suo delegato.

In caso di spese ingenti dovute alla rottura di attrezzature e mezzi il comune si impegna a partecipare all'impegno di spesa.

ARTICOLO 5-Durata convenzione

La presente convenzione avrà validità di anni 3 (tre) e potrà essere rinnovata alla scadenza con apposito atto deliberativo.

Ciascuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera raccomandata A.R. altrimenti avverrà il tacito rinnovo.

Il COMUNE ha la facoltà di rescindere la presente convenzione qualora si verificassero inadempienze gravi relativamente alla realizzazione delle attività.

ARTICOLO 6-Attività specifiche svolte dal gruppo

L'associazione Lo Sparviere si impegna con il COMUNE a prestare la propria collaborazione nelle attività mirate a:

1. previsione e prevenzione di quei fenomeni calamitosi che potrebbero interessare il territorio del COMUNE;
2. prestazione dei prioritari interventi tecnici e di assistenza alla popolazione in occasione di fenomeni calamitosi naturali o dovuti alla mano dell'uomo;
3. interventi di ripristino ambientale, pulizia delle sponde dei corsi d'acqua che scorrono nel territorio del COMUNE nei casi risultino pericolosamente ostruiti da impedire un deflusso corretto delle acque;
4. supporto tecnico alla redazione e/o all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile del COMUNE;

L'associazione "Lo Sparviere", inoltre si impegna a prestare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente nel settore del controllo e della vigilanza sulla viabilità, un supporto tecnico agli organi del COMUNE istituzionalmente preposti.

ARTICOLO 7-Contraddittorio

Le parti concordano che per ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione della presente convenzione, la competenza a decidere in merito è il Foro di Cremona.

_____ li _____.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SERGNANO

(Dott. Mauro Giroletti)

A.N.A.I. sez. di CREMA PROTEZIONE CIVILE LO SPARVIERE ODV

IL PRESIDENTE

(Sig. Giovanni Angelo Mussi)



COMUNE DI SERGNANO

Provincia di CREMONA

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 7

Del 27/01/2025

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SERGNANO E L'ASSOCIAZIONE A.N.A.I. SEZ DI CREMA PROTEZIONE CIVILE "LO SPARVIERE" ODV, PER GLI ANNI 2025, 2026 E 2027.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 27/01/2025

Il Responsabile del Servizio
NISOLI LAURA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 27/01/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
UBERTI FOPPA BARBARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 8

SEDUTA N.2



COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 7 del 27/01/2025

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SERGNANO E L'ASSOCIAZIONE A.N.A.I. SEZ DI CREMA PROTEZIONE CIVILE "LO SPARVIERE" ODV, PER GLI ANNI 2025, 2026 E 2027.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. GIROLETTI MAURO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GREGOLI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).